

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Analisi sintetica e commento della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (g.u. n.302 del 29-12-2017 – s.o. n. 62)

La c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2018" deriva anche quest'anno dall'approvazione di un maxiemendamento da parte del Parlamento; nello specifico ci si trova di fronte ad un unico articolo composto da oltre 1000 commi che rende difficile l'individuazione delle norme di interesse considerato che mancano al solito anche i titoli dei vari commi.

Passando all'analisi che ci riguarda, occorre qui stabilire che tipo di riflessi, in concreto, avrà la legge di in questione per l'anno in corso sul sistema universitario italiano in considerazione del complesso quadro normativo e dell'incidenza sulle attività concrete degli atenei.

In questa ottica si è preferito individuare alcuni commi di interesse e far precedere un titolo per definire l'oggetto in modo da facilitare la comprensione del testo.

RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA

2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;

b) alla lettera b), le parole: « di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; » sono sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021; »;

c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

RIEPILOGO:

Decorrenza

Aliquota 10%

Aliquota 22%

dal 1° gennaio 2018	10,00%	22,00%
dal 1° gennaio 2019	11,50%	24,20%
dal 1° gennaio 2020	13,00%	24,90%
dal 1° gennaio 2021	==	25,00%

DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

23. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i-sexies), primo periodo, le parole: « , o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in una provincia diversa » e il secondo periodo è soppresso; b) dopo la lettera i-sexies) è inserita la seguente: « i-sexies.01) **limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate** ».

24. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 8-bis è abrogato.

DETRAZIONE SPESE PER ABBONAMENTO TRASPORTO PER DIPENDENTI E DATORI DI LAVORO

28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15: 1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente: « i-decies) **le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro** »; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: « e i-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: « , i-sexies) e i-decies) » e le parole: « per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti »; b) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-bis) **le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;** ».

CREDITO IMPOSTA PER FORMAZIONE

46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, **che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente** per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.

47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

48. **Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0** quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

55. **Con decreto del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore** della presente legge, **le disposizioni applicative necessarie**, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

AUMENTO SOGLIA REDDITUALE PER AGEVOLAZIONE 80 €

132. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **le parole: « 24.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 24.600 euro » e le parole: « 26.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 26.600 euro ».**

INDENNITA' FINE SERVIZIO

147. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'*articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

151. **Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 147 e 148, **le indennità di fine servizio comunque denominate** di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, **sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

DEDUCIBILITA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI

156. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **si applicano le disposizioni**

concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari**, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, **sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018**. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

157. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999*, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei **confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore**. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

218. All'*articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. **La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa**. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza».

Si tratta quindi di una norma che modifica ed integra l'art. 26 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006), intitolato "Molestie e molestie sessuali" ed inserito nel Titolo I, dedicato alle pari opportunità nel lavoro. La finalità è quella di rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che subiscono molestie o molestie sessuali sul luogo del lavoro, sia disponendo la nullità dei provvedimenti discriminatori che attraverso misure di tutela preventiva.

La modifica, operata sul comma 3, ha esteso la nullità di atti, patti e provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro anche ai lavoratori e lavoratrici vittime di trattamenti meno favorevoli per aver rifiutato comportamenti molesti o di molestie sessuali, già qualificati come discriminatori dal precedente comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 5/2010 ma che non erano assistiti dalla sanzione della nullità.

Maggiori novità sono rappresentate dall'aggiunta dei commi 3-bis e del comma 3-ter.

Il primo riguarda la tutela di chi abbia agito in giudizio per la dichiarazione di discriminazioni per molestia o molestia sessuale, prevedendo il divieto per questi lavoratori di essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altre misure organizzative negative, pena la nullità dei relativi provvedimenti. Sono ovviamente escluse le ipotesi di denuncia infondata o di condanna del lavoratore, anche in primo grado, per calunnia o diffamazione.

Il comma 3-ter è una norma che anticipa la tutela. Impone, infatti, al datore di lavoro di adottare, nell'ambito delle misure cui è tenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c., specifiche iniziative –informative e formative- per prevenire il fenomeno delle molestie sessuali sul luogo del lavoro. Significativo è il riferimento alla sinergia con le organizzazioni sindacali, chiamate a concordare con il datore di lavoro le iniziative di prevenzione ma anche ad impegnarsi, insieme agli altri soggetti coinvolti (imprese, datori di lavoro e lavoratori) per garantire ambienti di lavoro rispettosi della dignità di ognuno, dove le relazioni interpersonali siano basate sulla correttezza e sull'uguaglianza.

Anche le Pubbliche Amministrazioni, come datore di lavoro, dovranno quindi attivarsi per dare attuazione alla norma, concordando con le organizzazioni sindacali iniziative concrete di informazione e formazione del personale finalizzate alla prevenzione del fenomeno.

ASSEGNO NUOVI NATI O ADOTTATI

248. L'assegno di cui all'*articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* ("un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione"), **è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.**

DETRAZIONI FIGLI

252. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro».** Mentre per il coniuge e i figli ultraventiquattrenni la detrazione continuerà a spettare solo per redditi del soggetto a carico complessivamente non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i figli infraventiquattrenni tale limite di reddito viene elevato, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, a

4.000,00 euro. Dall'anno prossimo, quindi, i più giovani potranno svolgere stage o lavori, anche stagionali, retribuiti nei limiti annuali detti, misurandosi con il mondo del lavoro, senza che queste attività diventino antieconomiche per i genitori che manterranno comunque la detrazione fiscale.

253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

CREDITO IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER RESTAURO/RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI SPORTIVI

363. **A tutte le imprese** è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, **pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

365. **I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione**, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

366. **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 364.

ACQUISTI P.A.

411. La disposizione riguarda tutte le PP.AA., incluse le Università statali. Viene disciplinato l'obbligo di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi (disciplinati dal Codice dei contratti pubblici) e vengono introdotte specifiche norme in materia. Salvo quanto già previsto per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale¹, dunque anche le Aziende ospedaliere

¹ Infatti il comma 412 stabilisce che: *Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 411 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero*

universitarie di cui all'art. 2 del dlgs. n. 517/1999, la disposizione sarà resa esecutiva da appositi regolamenti ministeriali.

526. La disposizione riguarda sulla contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici (su cui l'Ufficio Studi ha più volte proposto commenti e aggiornamenti), precisando la pertinenza della spesa per incentivi rispetto a quella del relativo intervento/contratto. La novità legislativa è stata già accettata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria la quale ha ricordato la persistenza dei limiti propri dell'istituto². La disposizione non si autodefinisce norma interpretativa (di interpretazione autentica) e dunque non ha una applicazione espressamente retroattiva. Sulle questioni di diritto intertemporale relative all'art. 113 si ricorda che la Corte dei Conti (Deliberazione n. 177/2017/SRCPIE/PAR) ha affermato che la nuova disciplina (di cui al dlgs. 50/2016) «trova applicazione esclusivamente alle attività realizzate con riferimento a bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore». Stesso criterio dunque è applicabile al rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio, venuto meno per le attività (incentivabili) realizzate con riferimento a bandi pubblicati dopo il 01.01.2018.

PAGAMENTI LAVORI

586. La disposizione modifica un comma dell'art. 113bis³ del Codice dei contratti pubblici. È stata operata una riduzione, da 45 a 30 giorni, del termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti in materia di appalti pubblici di lavori ma valevole anche per i servizi e le forniture di beni⁴.

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

² SRCUMB/14/2018/PAR Al riguardo va evidenziato che la disciplina in esame fissa criteri e limiti che autolimitano la spesa per incentivi:

1) il fondo incentivante deve trovare copertura negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti (comma 2). Pertanto, il quadro economico determinato per il singolo lavoro (o fornitura/servizio) costituisce il primo e più importante limite alla spesa per gli incentivi tecnici, poiché il 2% richiamato dalla norma viene calcolato sulle somme predeterminate per il contratto da stipulare, non incidendo su ulteriori stanziamenti di bilancio. Ed ancora, tali risorse finanziarie non sono prefissate nell'ammontare massimo, ma vanno modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara, potendo essere calcolate in misura inferiore in base alla tipologia di lavoro, servizio e fornitura da espletare;

2) altro limite individuato dalla norma, forse il più rilevante, è disposto dal comma 3, che prescrive che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente (anche da diverse amministrazioni) non possano superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Tale importo assume la valenza di tetto di spesa individuale invalicabile a fronte del quale nessun dipendente pubblico può percepire somme superiori al limite indicato;

3) inoltre, modalità e criteri di ripartizione del fondo sono previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Ebbene, il regolamento è lo strumento utile al fine di verificare, anche da parte dei giudici contabili, che gli incentivi non vengano distribuiti a pioggia ma realizzando una finalità realmente incentivante che tenga conto delle attività concretamente svolte. Tanto è vero che, sempre ai sensi del terzo comma, la corresponsione dell'incentivo "è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti".

³ Articolo inserito dall'art. 77, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁴ Art. 113bis: 1. *I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.*

2. *I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per*

QUALIFICA EDUCATORE PROFESSIONALE

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti

mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico **o di educatore professionale socio-sanitario** non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, **di educatore professionale socio-sanitario** ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

PERSONALE DOCENTE-RICERCATORE –FFO ECC.ECC

629. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione

dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera; l'importo è corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019. **Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019.** Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

631. Per le finalità di cui al comma 629, primo periodo, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

AUMENTO FFO PER ASSUNZIONE RICERCATORI TIPO B

633. **Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, **è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia** e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. **L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.** Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento.

335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:

a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;

c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

Al fine di sostenere l'internazionalizzazione del sistema universitario, all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: «Possono altresì svolgere» sono inserite le seguenti: «, anche con rapporto di lavoro subordinato».

Art. 6 comma 12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

Secondo il Miur la modifica normativa in questione dovrebbe consentire una maggiore attrattività alle università italiane nei confronti di docenti provenienti dall'estero consentendo una doppia affiliazione ad una università italiana e ad un ateneo o ente di ricerca straniero.

634. All'articolo 23 (*“Salario accessorio e sperimentazione”*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 4 è inserito il seguente: **«4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. **Sulla base degli esiti della sperimentazione**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, **può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma»**.

La disposizione riguarda il fondo per il trattamento accessorio del PTA e dei dirigenti delle Università statali “virtuose”. Essa modifica l'art. 23 del d.lgs., n. 75/2017⁵. Si stabilisce che le disposizioni in

⁵ Art. 23 commi 4 e 4bis: 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre

materia di flessibilità del fondo accessorio destinato al trattamento economico del personale, già previste in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane che rispettino determinati requisiti, si applicano anche, sempre in via sperimentale, alle università statali “virtuose”, individuate con DPCM di cui si attende l’adozione. La deroga riguarda la sola componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa. Il medesimo DPCM⁶ stabilirà, altresì, la misura percentuale massima dell’incremento. La misura può divenire permanente, mediante un apposito DPCM, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la CRUI. Come noto, si attende la sottoscrizione del CCNL che regolerà, negli ambiti di competenza, la materia.

635. All'articolo 24 (“*Ricercatori a tempo determinato*”) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. **A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine**

il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

- a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;*
- b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;*
- c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;*
- d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.*

4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma.

⁶ Il DPCM, che è adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tiene conto, in particolare:

- dei parametri di cui all’art. 23, co. 4, lett. c) e d), del d.lgs. 75/2017, ossia del rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale (fissato, a decorrere dal 2015, in 60 giorni: art. 41, co. 2, D.L. 66/2014-L. 89/2014) e della dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva;
- dell’**indicatore delle spese di personale** delle università di cui all’art. 5 del d.lgs. 49/2012;
- dell’indicatore di sostenibilità economica e finanziaria definito ai fini dell’applicazione dell’art. 7 del medesimo d.lgs. 49/2012.

La definizione di indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF) – determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento, di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 49/2012 – è recata dagli allegati al DM 30 gennaio 2013, n. 47, peraltro sostituito dal DM 12 dicembre 2016, n. 987 che, pur continuando a far riferimento all’ISEF (nell’allegato E), non ne reca la definizione.

di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22, secondo periodo». Dalla nota 2212 del 19 febbraio 2018 del Miur non si evince se gli oneri per la maternità messi a disposizione siano destinati a ricercatori finanziati dall'Ateneo con il fondo di finanziamento o anche a ricercatori finanziati con fondi esterni, pertanto la norma dovrebbe avere portata generale.

AUMENTO FONDO BORSE

636. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, **agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.**

637. All'onere di cui al comma 636 si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione per 10 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 12 milioni di euro per l'anno 2019 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

LIMITI BILANCIO ALLA CONTRIBUZIONE STUDENTI

638. All'articolo 5(*“Limiti della contribuzione studentesca”*) comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le parole: « comma 1-ter,» sono inserite le seguenti: **« per gli studenti internazionali e ».**

FONDO BORSE DOTTORATO

639. **Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

640. All'onere di cui al comma 639 si provvede, quanto ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni per l'anno 2019 e a 2,460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro 15 milioni per l'anno 2018, 13,87 milioni di euro per l'anno 2019 e 12,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 641.

641. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 18 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 »; b) al comma 298, le parole: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2017. A decorrere dal 2018 ».

FONDI CUS

642. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle universita' **per favorire l'attivita' sportiva degli studenti universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, i fondi da destinare alle universita' in attuazione della legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritti ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.**

TRASFERIMENTO IMMOBILI A FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

646. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare si intende assentito. I [fondi comuni di investimento immobiliare](#) rappresentano una particolare forma di finanziarizzazione ("mobiliarizzazione") della ricchezza (cioè del capitale) immobiliare, attuata mediante il frazionamento di investimenti di elevato ammontare, in quote di partecipazione al fondo di valore unitario contenuto: essa costituisce, per il sottoscrittore, una forma di investimento di natura mista, caratterizzato cioè da una componente finanziaria ed una immobiliare.

CHIAMATA DOC/RIC IN SERVIZIO PRESSO ALTRA UNIVERSITA

672. **Entro il 31 dicembre 2018, le universita' con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure** di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato**, riservate a personale già in servizio presso altre universita', che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi

competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata. La nota MIUR n.221 del 19 febbraio 2018 ha chiarito come si possa arrivare alla verificata e significativa situazione di tensione finanziaria che dovrà essere effettuata dal Miur d'intesa con il Mef. Inoltre si chiarisce che le eventuali assunzioni con comporteranno alcun addebito di punti organico a parità di qualifica mentre negli altri casi si addebiterà solo il differenziale di punti organico. Sarà da capire l'impatto della norma in considerazione comunque della totale copertura finanziaria a carico dell'Ateneo chiamante.

ONERI RINNOVI CONTRATTI

682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, **gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.**

683. Le disposizioni recate dal comma 682 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

ELIMINAZIONE CARTA CARBURANTE

920. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica** ».

MODIFICA TERMINI SCADENZE FISCALI

932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre** e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, **in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre.**

933. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: « **entro il 31 luglio di ciascun anno** » sono sostituite dalle seguenti: « **entro il 31 ottobre di ciascun anno** »; b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre di ciascun anno »; c) al comma 6-quinquies: 1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1»; 2) all'ultimo periodo,

le parole: « entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, ».

934. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »; b) all'articolo 16, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: « , entro il 7 luglio di ciascun anno» sono soppresse; 2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro il 7 luglio » sono soppresse; 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte »; c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro: a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio »; d) all'articolo 16, comma 2, le parole: « le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) ».

VERIFICA TELEMATICA DEBITI PRIMA DEI PAGAMENTI P.A.

986 e 987. Le disposizioni abbassano la soglia sopra la quale tutte le PP.AA., incluse le Università statali, devono effettuare la verifica preventiva della regolarità fiscale del beneficiario di qualsivoglia pagamento. Il Servizio Verifica Inadempimenti⁷, gestito dall'[Agenzia delle entrate-Riscossione](#), consente di accertare - prima di effettuare il pagamento di somme di importo superiore a cinquemila euro - se il beneficiario (privato) del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di ammontare complessivo pari almeno all'importo dovuto. In caso affermativo, esse non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, salvo che il creditore dell'ente (debitore dell'erario) abbia ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'*articolo 19* del medesimo DPR n. 62/1973. L'abbassamento della soglia è stato disposto anche per il DM di esecuzione n. [40/2008](#).

988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989 **si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018**.

WEB TAX

1011. **È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato** indicati all'*articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all'*articolo 1, commi da 54 a 89, della legge*

⁷ Il servizio è stato realizzato secondo quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo. Modalità ed ambiti di applicazione dell'art. 48-bis, sono regolati attraverso la [circolare n. 22 del 29 luglio 2008](#), emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e che fornisce chiarimenti e precisazioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Secondo quanto riportato nella circolare, l'articolo 48-bis non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT.

23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

1012. Le prestazioni di servizi di cui al comma 1011 sono individuate **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018**. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

EX LETTORI DI LINGUA STRANIERA DELLE UNIVERSITA' STATALI

1144. La disposizione mira a ridurre il contenzioso ancora aperto presso le Università intervenendo sulla Legge n.167/2017 prorogando al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli Atenei interessati possono definire contratti integrativi di sede con i c.d. ex lettori di lingua straniera in modo da superare il contenzioso ancora in atto. Le università beneficiano di un finanziamento di sistema (che è posto a valere sull'FFO 2017) pari a 8,705 milioni di euro. I contratti integrativi in questione dovranno essere adottati in base allo schema tipo che sarà predisposto con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF sentiti i ministeri del Lavoro e della Funzione Pubblica. Si può osservare che si tratta di contratti di sede simili per ogni Ateneo interessato dal momento che è lo stesso Ministero a predisporli

PROROGA E DEFINIZIONE DI TERMINI IN MATERIA DI PERSONALE-ASSUNZIONI

1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data **del 31 dicembre 2017** e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni

- al comma 2, le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018 (Il termine per procedure alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 di cui all'art. 3 comma 102 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e all'art. 66 commi 9 bis, 13, 13 bis, 14 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere ove previste possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018)

- al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» (Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'art. 10 bis del decreto legge 30 settembre 2005, n.

203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2018)

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018 (*“Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate ai sensi dell'art. 1, comma 91, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2018)*)

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2, le parole: «negli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016» e le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»; (*Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 di cui all'art. 3 commi 1 e 2 della legge 11 agosto 2014 n. 114 e successive modifiche e all'art. 66 commi 9 bis, 13 bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere ove previste possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018).*

-al comma 4, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» (*Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 adottate ai sensi dell'art. 1, comma 91, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2018);*

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2018 (*Definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018 del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di Polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Agenzie, ivi incluse le agenzie fiscali e l'agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, gli enti pubblici non economici, e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 2001 tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni nei limiti delle vacanze di organico nonché del rispetto dell'art. 30 del d. lgs. 165 2001 e dell'art. 4 del d.l. 31 agosto 2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze)*

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018 (*Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque*

non oltre il **31 dicembre 2018** sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'art. 28bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165)

- g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» *(Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all' art. 39, comma 1, L. 27 dicembre 1997 n. 449 riferita agli anni dal 2013 al 2016 prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3 bis, lett. a) dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normative vigente in materia e, in particolare, nei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28 D.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinate dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizi alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie indicate nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 16, comma 9 del D. Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n. 135, le Province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016, I contratti di lavoro a tempo determinato nonché I contatti di collaborazione coordinate e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normative di contenimento della spesa complessiva di personale. (omissis 4 periodo).*
- h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019» *(Il divieto di cui all'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal **1 gennaio 2019**)*